

AMBIENTE SICUREZZA DLgs.231

Comunicazione AS/S/520 del 04/03/2020

a cura di Davide Ceccato

Sicurezza sul lavoro - AUSL indicazioni provvisorie di contenimento del contagio da covid-19 per le aziende

Il Dipartimento di Sanità Pubblica (DSP) ha diramato le prime indicazioni provvisorie per le aziende ai fini dell'adozione di misure per il contenimento del contagio da SARS-CoV-2

1. Indicazioni provvisorie ai fini dell'adozione di misure per il contenimento dell'infezione da Coronavirus

La malattia denominata ufficialmente COVID-19 (acronimo di Corona; Virus; Disease e 19 anno di identificazione del virus) presente i seguenti sintomi: febbre, tosse secca, mal di gola, difficoltà respiratorie, con forme che possono essere asintomatiche o con modesti sintomi simil-influenzali, sino ad arrivare a gravi difficoltà respiratorie.

Il periodo medio di incubazione è di 5,2 giorni con la maggior distribuzione a 12,5 giorni. Le misure preventive per ridurre le probabilità di contagio in un luogo di lavoro nei confronti della malattia COVID-19, sono simili a quelle adottate nei confronti della popolazione generale.

In un contesto come quello attuale, dove si assiste ad una proliferazione incontrollata di informazioni, il compito più importante ed utile del Datore di Lavoro si ritiene debba essere quello di fornire ai propri lavoratori una corretta informazione:

- 1. sui percorsi ufficiali individuati della Istituzioni nei casi specifici di cui si parlerà successivamente;
- 2. sull'adozione di modalità comportamentali universali per ridurre il rischio di contaminazione;
- 3. sulle misure igieniche adottate dall'azienda;
- 4. sull'eventuale aggiornamento, ove ne ricorrano le condizioni, del DVR nella parte del rischio biologico.

Si ritiene altresì fondamentale il coinvolgimento del Medico Competente quale professionista qualificato a:

- 1. veicolare nel miglior modo possibile tali informazioni ai lavoratori
- collaborare col Datore di Lavoro per la messa in atto delle misure igieniche universali all'interno dell'azienda e per l'aggiornamento del Documento di Valutazione dei Rischi (DVR), ove necessario.

2. Misure generali da adottarsi da parte del Datore di Lavoro.

- A Esporre in Azienda, in più punti frequentati dai lavoratori, i cartelli esplicativi sulle misure generali di prevenzione (cfr. allegato 1).
- B Rassicurare sull'utilizzo delle materie prime per la produzione provenienti dall'estero.
- C Attuare misure di distanziamento sociale (almeno 1 metro):
- D abolizione di meeting che prevedono la presenza di più persone in una stanza, adozione di home working ove possibile.
- E Utilizzare risorse esterne, come i consulenti, preferibilmente in via telematica.
- F Privilegiare modalità di collegamento da remoto per le riunioni;
- G Posticipare tutti i viaggi non strettamente indispensabili in Cina e negli altri Paesi ad alta diffusione del contagio, come la Corea del Sud e l'Iran. Per le trasferte in altre destinazioni, vista la situazione in continua evoluzione, consultare sempre Viaggiare sicuri, il sito Web dell'Unità di crisi della Farnesina.

- H Comunicare al Medico Competente e al proprio Medico di Medicina Generale il rientro o il soggiorno da zone con alta diffusione del contagio (comuni della zona rossa)
- I Sospendere sino a nuova comunicazione di tutti i corsi formativi in aula.
- L Mettere a disposizione dei lavoratori soluzioni idroalcoliche per il lavaggio delle mani.
- M Esporre nei bagni ed in corrispondenza dei dispenser le indicazioni ministeriali sul lavaggio delle mani:

http://www.salute.gov.it/portale/news/p3 2 3 1 1.jsp?lingua=italiano&menu=dossier&p=dadossier&id=21.

- N Incrementare la frequenza della pulizia delle superfici e degli oggetti condivisi: i coronavirus possono essere eliminati dopo 1 minuto se si disinfettano le superfici con etanolo 62-71% o perossido di idrogeno (acqua ossigenata) allo 0,5% o ipoclorito di sodio allo 0,1%.
- O Garantire sempre un adequato ricambio d'aria nei locali condivisi.

3. Misure universali da adottarsi da parte di tutti i lavoratori.

Si tratta di un pacchetto di misure comportamentali universali, la cui adozione è raccomandata sia per la cittadinanza che per i lavoratori, finalizzate alla prevenzione delle malattie a diffusione respiratoria.

- A Lavarsi spesso le mani con acqua e sapone. Il lavaggio deve essere accurato per almeno 60ü secondi, seguendo le indicazioni ministeriali sopra richiamate. Se non sono disponibili acqua e sapone, è possibile utilizzare anche un disinfettante per mani a base di alcol (concentrazione di alcol di almeno il 60%). Utilizzare asciugamani di carta usa e getta.
- B Evitare il contatto ravvicinato con persone che mostrino sintomi di malattie respiratorie (come tosse e starnuti) mantenendo una distanza di almeno 1 metro.
- C Evitare di toccare il naso, gli occhi e la bocca con mani non lavate.
- D Starnutire o tossire in un fazzoletto o con il gomito flesso e gettare i fazzoletti utilizzati in un cestino chiuso immediatamente dopo l'uso e lavare le mani frequentemente con acqua e sapone o usando soluzioni alcoliche.

4. Misure da adottarsi da parte dei lavoratori definiti come "contatti stretti".

Sono definiti "contatti stretti" I lavoratori che presentano una o più delle sequenti caratteristiche:

- una persona che vive nella stessa casa di un caso di COVID-19;
- una persona che ha avuto un contatto fisico diretto con un caso di COVID-19 (per esempio la stretta di mano);
- una persona che ha avuto un contatto diretto non protetto con le secrezioni di un caso di COVID-19 (ad esempio toccare a mani nude fazzoletti di carta usati);
- una persona che ha avuto un contatto diretto (faccia a faccia) con un caso di COVID-19, a una distanza minore di 2 metri e di durata maggiore a 15 minuti;una persona che si è trovata in un ambiente chiuso (ad esempio aula, sala riunioni, sala d'attesa) con un caso di COVID-19 per almeno 15 minuti, a distanza minore di 2 metri;
- una persona che fornisce assistenza diretta ad un caso di COVID-19 oppure personale di laboratorio addetto alla manipolazione di campioni di un caso di COVID-19 senza l'impiego dei DPI raccomandati o mediante l'utilizzo di DPI non idonei;
- una persona che ha viaggiato in aereo nella stessa fila o nelle due file antecedenti o successive di un caso sospetto di COVID-19.

Per tali lavoratori, di norma è già stata posta da parte del Dipartimento di Sanità Pubblica (DSP), Servizio di Igiene Pubblica, la misura della quarantena con sorveglianza attiva per 14 giorni. Il lavoratore, in questi casi, è tenuto infatti a comunicare il proprio nominativo indirizzo e numero di telefono segnalando il proprio stato di "contatto stretto" al:

- numero verde regionale 800033033
- Dipartimento di Sanità Pubblica dell'AUSL della Romagna:
 - o CESENA 0547-352079
 - FORLI' 0543 733585
 - RAVENNA 0544 286671
 - o RIMINI 0541 707290

Nonché al proprio medico di medicina generale.

Qualora il datore di lavoro venga a conoscenza della mancata comunicazione dello stato di "contatto stretto" da parte di un suo lavoratore, lo invita ad abbandonare il luogo di lavoro ed a provvedere al più presto alla comunicazione dovuta.

Il personale del Dipartimento di Sanità Pubblica dell'AUSL prenderà in carico la segnalazione adottando tutte le misure sanitarie del caso. Si rammenta che l'assenza dal lavoro in tali casi è coperta da certificazione INPS riportante diagnosi riconducibili a misure precauzionali nell'attuale fase di emergenza.

Nel caso in cui siano stati presenti in azienda dei "contatti stretti" come sopra definito, gli altri lavoratori che hanno operato nelle loro vicinanze, <u>non sono da sottoporre a misure particolari di sorveglianza.</u>

L'azienda del lavoratore che ha effettuato il tampone il sarà contattata dal Dipartimento di Sanità Pubblica per la sorveglianza attiva In caso di notizia di positività al test.

5. Cosa si intende per "caso sospetto"

La semplice presenza in un lavoratore di sintomi simil-influenzali (tosse, starnuti, febbre, ecc.) non è sufficiente per definirlo caso sospetto. Si definisce "caso sospetto" una persona:

A - con infezione respiratoria acuta (insorgenza improvvisa di almeno uno dei seguenti sintomi:

- febbre,
- tosse,
- difficoltà respiratoria

B - che ha richiesto o meno il ricovero in ospedale;

C - che nei 14 giorni precedenti l'insorgenza della sintomatologia, ha avuto dei contatti a rischio definiti dal DSP, sono considerati contatti a rischio le fattispecie che contengono almeno una delle seguenti condizioni:

- viaggi o soggiorno in Cina o in altri Paesi ad alta diffusione del contagio;
- contatti stretti avvenuti nei comuni oggetto di quarantena (allegato 1, DPCM del 23/02/2020: Regione Lombardia: Bertonico, Casalpusterlengo, Castelgerundo, Castiglione d'Adda, AUSLRE Protocollo nº 2020/0026345 del 02/03/2020 (Allegato) Pagina 3 di 6 4 Codogno, Fombio, Maleo, San Fiorano, Somaglia, Terranova de' Passerini; Regione Veneto: Vò);
- contatto stretto con un caso probabile o confermato di infezione da 2019-nCoV;
- aver lavorato o frequentato una struttura sanitaria dove sono stati ricoverati pazienti con infezione da 2019-nCoV.

Il lavoratore con febbre durante il turno di lavoro è opportuno che abbandoni il proprio posto di lavoro e contatti il proprio medico di medicina generale.

6. Misure da adottarsi da parte dei lavoratori che provengono da aree a rischio

I lavoratori che:

- A hanno fatto ingresso in Italia dopo aver soggiornato nelle aree della Cina interessate dall'epidemia (Ordinanza Ministero della Salute 21 febbraio 2020);
- B sono transitati ed hanno sostato, dal 01 febbraio 2020, nei comuni di cui all'allegato 1, DPCM del 23/02/2020: Regione Lombardia: Bertonico, Casalpusterlengo, Castelgerundo, Castiglione d'Adda, Codogno, Fombio, Maleo, San Fiorano, Somaglia, Terranova de' Passerini; Regione Veneto: Vò) ed eventuali ulteriori comuni che dovessero essere successivamente interessati e individuati con atto del Consiglio dei Ministri;

devono comunicare il proprio nominativo indirizzo e numero di telefono numero verde regionale 800033033

- Dipartimento di Sanità Pubblica dell'AUSL della Romagna:
 - o CESENA 0547-352079
 - o FORLI' 0543 733585
 - o RAVENNA 0544 286671
 - o RIMINI 0541 707290.

Il personale del DSP provvederà alla adozione di ogni misura necessaria, ivi compresa la permanenza domiciliare fiduciaria con sorveglianza attiva.

Il Datore di Lavoro, in possesso di informazioni relative a detti lavoratori, può opportunamente collaborare alla piena funzionalità di questo sistema comunicativo inviando a sua volta una comunicazione al Dipartimento di Sanità Pubblica riguardo a questi lavoratori.

7. Per i lavoratori addetti al contatto con il pubblico

Il Datore di Lavoro, in collaborazione con Medico Competente e Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione, **dovrà aggiornare il documento di valutazione dei rischi** valutando il rischio di esposizione ad agenti biologici e adotterà le misure preventive del caso (Decreto Ministero della Salute 03/02/2020).

In tal senso, sono misure preventive efficaci:

- 1. distanza dell'operatore di almeno 1 metro dal soggetto utente;
- 2. pulizia ripetuta ed accurata delle superfici con acqua e detergenti seguita dall'applicazione di disinfettanti a base di ipoclorito di sodio 0,1% o etanolo al 70%;
- 3. disponibilità di distributori per l'igiene delle mani contenenti gel alcolici con una concentrazione di alcol al 60-85%;
- 4. adeguata diffusione di materiali informativi per l'igiene delle mani, l'igiene respiratoria e il distanziamento sociale.

8. Utilizzo di mascherine e DPI delle vie respiratorie

Le comuni mascherine chirurgiche sono utili a limitare la contaminazione verso terzi da parte di una persona con sintomi respiratori (es. tosse e starnuti); mentre i DPI delle vie respiratorie sono indicati per gli operatori sanitari durante le operazioni di assistenza a stretto contatto di persone con sintomi respiratori, sia nei casi accertati che in quelli sospetti di COVID-19.

Ad oggi, non ne è previsto l'uso di detti DPI per altri operatori sanitari e non sono raccomandati come protezione personale per la popolazione generale.

9. Lavoratori addetti al settore sanitario

Il Datore di Lavoro attuerà quanto previsto dal DVR esistente. Se necessario, integrerà le misure di prevenzione distinguendole in base al livello di rischio stimato per le diverse aree. Tra gli elementi da considerare sono:

- 1. la provenienza dei pazienti dalle aree a rischio;
- 2. il tipo di setting e tipologia dei pazienti che ad esso accedono (pazienti sintomatici/non sintomatici per affezioni delle vie aeree);
- 3. le procedure terapeutiche e diagnostiche effettuate (procedure invasive/non invasive, a carico delle vie aeree, ecc.);
- 4. il tipo di dispositivi di protezione da utilizzare per le diverse situazioni (camice impermeabile a maniche lunghe, doppi guanti, facciale filtrante FFP2 o FFP3; schermo facciale o occhiali protettivi, cuffia).

A tal fine, si rimanda integralmente a quanto previsto dalla Circolare Ministero della Salute n. 5443 del 22/02/2020. Per quanto attiene all'uso dei DPI, si rimanda inoltre alle previsioni indicate dal Capo II, DLgs 81/08, specie per quanto attiene alla formazione e all'addestramento per l'uso corretto e l'utilizzo pratico dei DPI.

Normativa di riferimento:

- 1) Decreto Legislativo 81/08 "Tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro;
- 2) Circolare Ministero della Salute 03/02/2020: "Indicazioni per gli operatori dei servizi/esercizi a contatto con il pubblico";
- 3) Ministero della Salute: Ordinanza 21/02/2020 "Ulteriori misure profilattiche contro la diffusione della malattia infettiva "COVID-19";
- 4) Decreto Legge 23/02/2020 n. 6 "Misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19";
- 5) Ministero della Salute: Circolare 5443 22/2/2020: "COVID-19. Nuove indicazioni e chiarimenti";
- 6) DPCM 23/02/2020 "Disposizioni attuative del Decreto Legge 23/02/2020 n. 6 "Misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19".
- 7) DPCM 25/2/2020 "Ulteriori disposizioni attuative del DL 23/02/2020, n° 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19;
- 8) Ordinanza 23/2/2020 (20A01275) "Misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19. Ministero della Salute d'Intesa con il Presidente della Regione Emilia-Romagna;
- 9) Allegato al Decreto 2020 del Presidente della Regione nº 16 del 24/02/2020 Chiarimenti applicativi in merito all'ordinanza contingibile e urgente n. 1 del Ministero della Salute ,

d'intesa con il Presidente della Regione Emilia-Romagna recante - "Misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19.

Per ulteriori informazioni le Aziende interessate possono rivolgersi al Servizio Ambiente Sicurezza DLgs.231 (Rif. Davide Ceccato, Tel. 0544 210419, e-mail dececcato@confindustriaromagna.it).

Allegato